



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI
OPPORTUNITÀ
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AVVISO PUBBLICO N.3/2011



PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E
SOCIO SANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI
(approvato con A.D. n.190 del 6 giugno 2011)

La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti disposti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
- D.P.R. 24.07.1997, n° 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”
- Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n°4, Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19, e s.m.i.;
- D.Lgs 19.08.2005, n° 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- La l. 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”;
- D.G.R. 1 agosto 2006 n. 1139 “Adozione Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013”;
- D.G.R. 27 aprile 2007, n. 527 “Adozione Programma Operativo FESR 2007-2013”
- D.G.R. 146/2008 di approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2007 – 2013 del 20 novembre 2007 seguito della Decisione della Commissione Europea del 20 novembre 2007 C/2007/5726 di pari oggetto;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”);
- Regolamento regionale 21 novembre 2008, n. 24, “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI”;
- Regolamento regionale 27 giugno 2008, n. 10, e Regolamento regionale 1 dicembre 2008, n. 27, “Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali”;
- D.G.R. n. 165 del 17 febbraio 2009 P.O. FESR 2007-2013 - Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernente le procedure di gestione, e successive modificazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401, “PO 2007 – 2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione. Variazione al Bilancio per l’appostamento della quota UE/Stato per l’Asse III” e successive modificazioni approvate dalla Giunta Regionale;
- D.G.R. n. 791 del 26 aprile 2011 “PO FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1. Direttive al Responsabile della Linea 3.2 per la pubblicazione di nuovo Avviso pubblico per la selezione di progetti di infrastrutture sociali e socio sanitarie di soggetti privati. Assegnazione delle risorse finanziarie Cap. 1150320 – UPB 6.3.9.”

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico è volto a favorire il completamento di una più ampia strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi, che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, nonché rispetto alle più recenti linee guida regionali in materia di programmazione sociale.
2. In attuazione della Legge n. 328/2000, la legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, ha posto in capo alla Regione la competenza di promuovere interventi volti ad accrescere la diffusione territoriale del sistema di offerta di prestazioni sociali e sociosanitarie, nonché il grado di innovazione del sistema integrato dei servizi sociali e per supportare la piena implementazione di indirizzi e standard regionali di recente emanazione (quale il Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 e s.m.i.).
3. Il presente Avviso costituisce, peraltro, strumento attuativo della Azione 3.2.1 così come definita nel Piano Pluriennale di Attuazione dell’Asse III del PO FESR 2007-2013, approvato con Del. G.R. n. 1401 del 4 agosto 2009 e successive modificazioni e integrazioni, nonché strumento di completamento dell’attuazione della Linea 3.2 dell’Asse III del PO FESR 2007-2013.

Art. 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a **Euro 25.000.000,00**.
2. Dette risorse trovano copertura nella dotazione di risorse che il PPA Asse III del PO FESR 2007-2013 assegna alla Azione 3.2.1 per il periodo 2007-2010, a valere sulla quota UE-Stato, di cui al Capitolo 1153020 – U.P.B. 6.3.9 del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’anno 2011, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 791 del 26 aprile 2011.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Avviso Pubblico:
SOGGETTI PRIVATI

- a. Le imprese sociali, le cooperative sociali e loro Consorzi;
- b. Le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale;
- c. Gli enti ecclesiastici;
- d. Le Fondazioni;
- e. Altri soggetti privati, aventi caratteristica di PMI.

Ai fini del presente avviso, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono presentare proposte progettuali anche costituendo apposite associazioni temporanee di scopo (ATS), ovvero partenariati di progetto, purché supportati da formali intese già sottoscritte all’atto della presentazione della domanda e impegno a formalizzare l’associazione entro i tempi di avvio della realizzazione dei programmi di investimento. Non saranno ammissibili ATS cui partecipino soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma 1 e che abbiano una durata inferiore alla durata del programma di investimento e del vincolo al funzionamento e alla destinazione in uso della struttura realizzata con il concorso dell’aiuto finanziario regionale oggetto del presente avviso.
3. Tutti i soggetti di cui al comma 1, ovvero il soggetto capofila di ATS (ove applicabile), devono risultare già attivi ed operanti da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, di cui al comma 1 art. 9,

in almeno uno dei seguenti ambiti di attività, contrassegnati in base alla classificazione ATECO 2007 (ovvero correlati Codici di Attività Economica ATECO 2002¹) e comunque in quello più attinente rispetto al progetto di investimento per il quale si presenta la domanda di ammissione a finanziamento:

87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Il possesso del requisito dell'ambito di attività deve essere attestato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate di rilascio della Partita IVA ovvero dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero al REA della Camera di Commercio, che evidenzia almeno una tra le attività principali o secondarie riferita ad una delle famiglie di codici ATECO sopra elencati.

In caso di ATS, gli altri componenti non capofila dell'ATS devono attestare il possesso del requisito della operatività in almeno uno dei codici ATECO sopra indicati alla data di presentazione della domanda.

4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono, quindi, attestare il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA (per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari), ed avere partita IVA;
- essere operativi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, nel medesimo campo di attività per il quale si presenta la domanda di finanziamento, tra tutti quelli elencati al comma 3 del presente articolo (*in caso di ATS per gli altri componenti non capofila si applica quanto specificato all'ultimo capoverso del comma 3 del presente articolo*).

Devono, inoltre, attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

I requisiti di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo. In caso di ATS per la presentazione del programma di investimento, tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente comma, devono essere detenuti da tutti i componenti, secondo quanto sopra specificato.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'obbligo del mantenimento in esercizio dei beni agevolati per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto, ovvero dalla data di entrata in funzione dell'investimento, per le strutture già autorizzate al funzionamento.

¹ http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/Tavola_raccordo_Ateco2007-2002_12-12-08.pdf

6. I soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell'offerta, a stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell'agevolazione.

7. Nel caso in cui il soggetto proponente sia una associazione di volontariato o la stessa partecipi come componente di una ATS, il piano di gestione della struttura e dei servizi in Allegato 2 al presente Avviso Pubblico, dovrà rispettare la normativa vigente (art. 5 della Legge 266/1991).

Art. 4 **Definizioni**

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- b) Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- c) Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa;
- d) Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo; oppure:
 - l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente;
- e) Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari;
- f) Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know – how o conoscenze tecniche non brevettate;
- g) autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- h) Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
- i) Certificazione ISO 9000: certificazione di qualità del sistema di gestione dell'azienda conforme alle norme della famiglia ISO 9000.

Art. 5 **Localizzazione**

1. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite alla sede o a unità locali ubicate nel territorio regionale.

Art. 6 **Investimenti agevolabili**

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi e le iniziative che posseggono i seguenti requisiti:
 - Coerenza con la normativa nazionale e regionale di settore e con i regolamenti regionali in materia di autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali e sociosanitarie;
 - Progettazione di livello almeno definitivo;
 - Integrazione con le politiche ordinarie di settore;
 - Conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4/2007 e s. m. e i. in relazione alla tipologia di struttura socio-assistenziale per la quale si richiede il finanziamento;
 - Conformità dei singoli interventi alle normative in materia di Valutazione di impatto ambientale di Valutazione di incidenza, e degli eventuali piani/programmi attuativi alla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come richiamate nel P.O. FESR 2007-2013.

Con riferimento al grado di cantierabilità del progetto di investimento, saranno considerati prioritari gli interventi immediatamente cantierabili, perché già dotati di progettazione esecutiva e di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa tecnico-urbanistica, ovvero gli interventi che prevedano ristrutturazioni-rifunionalizzazioni e completamenti di immobili esistenti in buono stato di conservazione.

Non sono ammissibili interventi che prevedano esclusivamente l'allestimento funzionale (mobili, arredi, attrezzature) degli ambienti di immobili già realizzati. Non sono, altresì, ammissibili investimenti la cui attuazione sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda di concessione del finanziamento. Non sono ammissibili interventi che non siano riconducibili alle tipologie di strutture di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., sia per standard minimi che per tipologie di prestazioni da erogare.

2. Gli investimenti agevolabili devono essere riconducibili a Programmi di realizzazione di nuove strutture socioeducative, socioassistenziali e sociosanitarie, così come definite al Titolo V del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, nonché realizzazione di iniziative di ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nello stesso Regolamento, proposti da soggetti privati.
3. Sono considerate priorità di intervento per il presente Avviso pubblico le proposte supportate da dati aggiornati di effettiva carenza di offerta per la medesima tipologia di servizio nel contesto di riferimento (almeno su scala di ambito territoriale sociale) e afferenti alle seguenti tipologie:
 - strutture comunitarie socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a ciclo diurno (h12) e a ciclo continuativo (h24) per minori, per disabili fisici, psichici e relazionali, per anziani e persone non autosufficienti e persone senza il necessario supporto familiare, anche promuovendo la innovazione tecnologica e la maggiore dotazione infrastrutturale necessarie per la crescita qualitativa, la distribuzione capillare, la piena accessibilità e l'implementazione di protocolli innovativi di cura, riabilitazione e integrazione sociale,
 - centri polifunzionali per l'accoglienza degli immigrati, quali strutture comunitarie a ciclo continuativo – h24 a carattere sociale e socio-sanitario per la prima accoglienza e l'integrazione sociale degli immigrati nei sistemi urbani e nelle zone rurali, con permanenze limitate temporalmente e con l'integrazione di prestazioni sociali e sociosanitarie connesse al posto letto e alle prestazioni di cura della persona;
 - asili nido con annesse sezioni primavera e altri servizi innovativi per la prima infanzia, rivolta a bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi;
 - centri ludici e altri servizi per l'infanzia (ad esclusione delle sezioni della scuola per l'infanzia) rivolta a bambini compresi tra i 3 e i 9 anni.
4. Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989 e s.m.i., in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato. La conformità dovrà essere attestata a completamento del progetto di livello definitivo. Gli interventi immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle Norme Antisismiche stabilite dal DM 14 Gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 04.02.2008. Tale conformità dovrà essere attestata a completamento del progetto di livello esecutivo.
5. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare la sede o una unità locale, in ogni caso ubicata nella Regione Puglia, e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento delle attività proposte.
6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:
 - non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture

sanitarie;

- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.

7. Costituisce elemento premiante nella valutazione dei programmi di investimento:

- a. Il rispetto delle priorità strategiche di cui al comma 3 del presente articolo;
- b. La ristrutturazione e il recupero funzionale o l'adeguamento strutturale di immobili già esistenti ed operanti per finalità sociali, rispetto ai nuovi standard regionali per l'autorizzazione al funzionamento;
- c. La realizzazione di interventi localizzati in Comuni di piccole dimensioni (fino a 5000 abitanti);
- d. La presenza di progetti di intervento immediatamente cantierabili (progetti esecutivi dotati di tutte le autorizzazioni richieste).

Art. 7

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

1. Per gli interventi di cui al presente avviso, sarà applicato su richiesta del soggetto privato proponente, uno dei due seguenti regimi di aiuto:

- a - Regime "*de minimis*", con agevolazione massima concedibile pari ad Euro 200.000,00, con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, che non potrà superare l'80%, e con il rispetto di tutte le condizioni fissate dal Regolamento Regionale n. 24/2008;
- b1 - Regime in esenzione per le infrastrutture sociali e sociosanitarie di cui al Regolamento Regionale n. 10/2008, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 27/2008, con agevolazione massima concedibile per progetto pari ad Euro 3.000.000,00, e con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, pari al **50%** per le **piccole imprese**.
- b2 - Regime in esenzione per le infrastrutture sociali e sociosanitarie di cui al Regolamento Regionale n. 10/2008, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 27/2008, con agevolazione massima concedibile per progetto pari ad Euro 3.000.000,00, e con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, pari al **40%** per le **medie imprese**.

2. In relazione al regime di aiuto prescelto, di cui al comma precedente, i soggetti proponenti sono obbligati ad apportare un contributo finanziario attraverso risorse proprie (ivi inclusi prestiti o mutui bancari), ovvero mediante finanziamento esterno, pari al:

- 20% minimo, nel caso di cui alla lettera a) del precedente punto 1 (Regime "*de minimis*");
- 50% minimo, nel caso di cui alla lettera b1) del precedente punto 1 (Regime in esenzione);
- 60% minimo, nel caso di cui alla lettera b2) del precedente punto 1 (Regime in esenzione).

3. Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di una proposta progettuale a valere sulle risorse messe a disposizione dal presente avviso, neppure quale componente di una ATS con altro soggetto capofila, pena l'esclusione di tutti i programmi di investimento cui il soggetto partecipa.

4. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti.

5. Per interventi il cui costo totale ammissibile risulti essere superiore a Euro 5.000.000,00, comprensivo della quota a carico del soggetto proponente con risorse proprie, il soggetto proponente dovrà allegare, pena l'esclusione, alla istanza di accesso, insieme all'allegato tecnico sintetico e al formulario analitico, anche apposita analisi costi-benefici dell'intervento, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile nel sistema informatico/telematico sul sito Internet <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali, avviati a far data dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, a condizione che i pagamenti siano successivi all'attribuzione del CUP da parte della Amministrazione regionale, a seguito della conclusione della fase di ammissibilità di cui al successivo articolo 9.

Le spese in attivi materiali riguardano:

a) **Spese generali**

- Spese necessarie per le attività preliminari;
- Spese di gara (commissioni aggiudicatrici);
- Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
- Spese di progettazione esecutiva dell'intervento ivi comprese le spese per indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista;
- Spese per direzione lavori;
- Spese per coordinamenti della sicurezza;
- Spese per assistenza giornaliera e contabilità;
- Spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo
- Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche;
- Spese per garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria.

Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'investimento in attivi materiali non superiore alle aliquote sotto specificate:

Importo investimento in attivi materiali	Percentuale massima ammissibile
Fino a €. 200.000,00	15%
Da €. 200.001,00 a €. 500.000,00	14%
Da €. 500.001,00 a €. 2.000.000,00	13%
Da €. 2.000.001,00 a €. 3.000.000,00	12%
Oltre €. 3.000.000,00	10%

- b) Acquisizione del suolo e sue sistemazioni, nel limite percentuale del 10% dell'importo degli investimenti in attivi materiali;
- c) Opere murarie o assimilate (a titolo esemplificativo: murature, piazzali interni, recinzioni, tettoie, cabine elettriche, etc.).
- d) Impiantistica generale (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, fognario, etc..).
- e) Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura
 - Ausili domotici;
 - Abbattimento barriere architettoniche;
 - Altro.
- f) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per il potenziamento della diagnostica strumentale (esclusi macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero di pura sostituzione).
- g) Mobili e arredi, nel limite percentuale del 20% dell'importo degli investimenti in attivi materiali;
- h) Mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio, ovvero alla funzionalità ed accessibilità della struttura oggetto di agevolazione.
- i) Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Le spese in attivi immateriali nel complesso sono ammissibili a cofinanziamento nei limiti del 5% delle spese in attivi materiali, e riguardano:

- j) Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto dell'intervento;
- k) Acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata al programma;
- l) Servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

Per quanto concerne gli attivi immateriali, ed in particolare, le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento realizzato, tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno dell'ente beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 70 del 12 gennaio 2001 della Commissione. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono, inoltre, essere, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.

Eventuali maggiori oneri rispetto a quelli precedentemente indicati che si dovessero verificare nella realizzazione del piano di investimento resteranno a carico del soggetto beneficiario.

Le spese di acquisizione e sistemazione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del valore dell'importo degli investimenti in attivi materiali.

Le eventuali spese per indagini, rilevazione e ricerche il cui onere non è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, possono essere considerate ammissibili in una percentuale di norma tra l'1% e il 3% della spesa ammissibile totale degli investimenti in attivi materiali in relazione alla specificità dell'operazione.

Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati resteranno a carico del soggetto beneficiario.

2. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

3. Non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i mezzi mobili targati, diversi da quelli di cui alla lett. h) del comma 1;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Per tutto quanto non stabilito nel presente articolo, si faccia riferimento alla Del. G.R. n. 165 del 17/02/2009.

Art. 9

Modalità di ammissione all'agevolazione

1. A partire **dalle ore 12,00 di lunedì 11 luglio 2011**, possono essere trasmesse dai soggetti beneficiari richiedenti le domande di ammissione di finanziamento con la allegata documentazione tecnica e amministrativa mediante le seguenti modalità, elencate in ordine temporale:

- a) procedura di verifica della posta elettronica certificata (pec) del soggetto proponente, funzionale alla creazione del codice pratica per l'inserimento della domanda on line;
- b) compilazione e invio telematico della domanda di finanziamento avvalendosi del sistema informatico/telematico che sarà reso disponibile sul sito Internet <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>, compilando anche l'allegato tecnico sintetico alla domanda di finanziamento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i riferimenti e il profilo dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche principali dell'investimento, da firmare e allegare
- c) acquisizione della ricevuta di invio della domanda, in uno con l'Allegato 1 – Domanda di finanziamento e l'Allegato 2/A generati dal sistema informatico;
- d) trasmissione, dopo l'invio telematico, esclusivamente mediante raccomandata A/R, dell'istanza di accesso e l'allegato tecnico generati dal sistema telematico, debitamente sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto beneficiario proponente, e completi del formulario analitico, nonché di tutta la documentazione amministrativa da produrre in allegato, pena l'esclusione della domanda per inammissibilità dovuta alla incompletezza della stessa. Detta documentazione dovrà avere timbro di invio entro le 24 ore dall'invio telematico.

In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella contenuta sul supporto informatico/telematico, ai fini della istruttoria e della valutazione, saranno prese in considerazione le informazioni riportate sulla documentazione cartacea sottoscritta dal soggetto proponente.

2. Le domande di finanziamento sono protocollate e sottoposte all'esame istruttorio dall'Ufficio competente secondo l'ordine cronologico di invio telematico delle stesse con i relativi allegati tecnici sintetici, e dunque l'ordine cronologico sarà attestato mediante il sistema informatico/telematico che sarà reso disponibile sul sito Internet <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>. La domanda con l'allegato sintetico sarà, quindi, inserita in un unico fascicolo riportante il medesimo numero di protocollo e completo di tutta la documentazione che sarà trasmessa in forma cartacea con raccomandata A/R

3. L'Assessorato al Welfare, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione – Ufficio Programmazione Sociale, procederà all'esame istruttorio delle domande di finanziamento, che sarà articolato nelle seguenti tre fasi:

I) esaminabilità della domanda, a cura dell'Ufficio competente, mediante verifica della completezza e conformità formale della documentazione presentata;

II) accogliibilità della domanda, a cura di una Commissione di valutazione appositamente istituita, mediante verifica della sussistenza dei requisiti di legge e regolamento, attraverso l'esame della domanda, dell'allegato tecnico sintetico, del formulario analitico e di tutta la documentazione presentata;

III) ammissibilità della domanda, a cura della suddetta Commissione, mediante valutazione tecnica della proposta progettuale e valutazione della congruità economica della domanda di finanziamento.

4. Un'apposita Commissione, di cui al successivo art. 11, nominata con apposito atto dirigenziale del responsabile della Linea 3.2, valuterà le domande in relazione alle fasi II e III dell'esame istruttorio di cui al comma precedente.

5. Nell'ambito della fase I (esaminabilità della domanda) dell'esame istruttorio, saranno ammessi alla fase II i progetti che risultino esaminabili, purchè non ricadono in una delle seguenti condizioni:

1. perché presentati da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 del presente Avviso;

2. perché trasmessi prima dei termini previsti dall'avviso al comma 1 del presente articolo;
3. perché pervenuti con modalità diverse da quelle riportate al comma 1 del presente articolo, alle lettere a) e b) ovvero pervenuti con una sola delle due modalità previste;
4. perché redatti su modulistica difforme o diversa da quella allegata al presente Avviso (Allegati 1, 2/A, 2/B, 3, 4, 5) e disponibile nel sistema informatico/telematico accessibile all'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> ;
5. perché mancante la firma del soggetto proponente sull'istanza di accesso e/o sulla scheda tecnica (Allegato 2/A);
6. perché mancanti della domanda di cui agli Allegati 1, 2/A, 2/B;
7. perché recanti gli allegati 1, 2/A, 2/B, 3, 4 e 5 non in originale (fotocopie, scansioni, fax, ecc.).

6. Nell'ambito della fase II (accoglibilità della domanda) dell'esame istruttorio, saranno ammessi alla fase III i progetti che risultino accoglibili, purché non ricadono in una delle seguenti condizioni:

1. per l'assenza della documentazione di cui al comma 4 dell'art. 10 del presente avviso, punti da 5 a 12, secondo quanto ivi specificato, i quali non possono essere oggetto di richiesta di integrazioni, laddove assente o carente la documentazione medesima;
2. per la mancanza nel soggetto proponente di uno o più dei requisiti di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 3 del presente Avviso;
3. per la mancata riconducibilità dell'intervento proposto ad una delle tipologie di interventi agevolabili di cui all'articolo 6 del presente Avviso;
4. per la incompleta compilazione delle parti qualificanti il progetto, nell'allegato tecnico sintetico (Allegato 2/A) e nel formulario analitico (Allegato 2/B);
5. per l'assenza di Analisi costi – benefici, redatta secondo il formulario reso disponibile sul sistema informatico dedicato, da redigere per progetti il cui costo totale ammissibile risulti superiore a Euro 5.164.569,00 (Allegato 6);
6. per non avere provveduto a trasmettere con apposita raccomandata A/R entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione di Valutazione.

7. Le procedure di selezione di cui alla fase III provvedono alla valutazione delle iniziative accoglibili, con riferimento al grado di validità tecnica, economica e finanziaria, alla redditività e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, conformemente ai criteri specificati nell'articolo 11 del presente Avviso.

8. Non saranno in nessun caso ammissibili a finanziamento le domande che avranno totalizzato una valutazione inferiore a punti 70 sul punteggio complessivo di punti 100 a disposizione della commissione, come specificati nell'articolo 11 del presente Avviso.

9. In relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del presente Avviso, ovvero di risorse finanziarie aggiuntive, il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria adoterà appositi atti di concessione del contributo regionale a finanziamento dei progetti di investimento, avendo cura di seguire il rigoroso ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento e il raggiungimento di un punteggio almeno pari o superiore a 70 punti su 100 . Il caso di richiesta da parte della Commissione di istruttoria e valutazione di integrazione della documentazione allegata alla istanza di concessione, la data da considerare ai fini della adozione dell'atto di concessione del finanziamento, eventuale, deve tener conto della data di formale presentazione delle integrazioni richieste, attestata dalla data di trasmissione della raccomandata A/R.

10. Le comunicazioni in esito della attività istruttoria saranno inviate dalla Regione Puglia esclusivamente alla posta elettronica certificata del soggetto proponente, che sarà stata indicata all'avvio della procedura di presentazione della domanda, di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 10
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Puglia –Assessorato al Welfare, disponibile nel sistema informatico/telematico accessibile all'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> , così come pubblicata in allegato al Presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, secondo le modalità e i termini descritti all'articolo 9, comma 1, del presente Avviso. Non potranno essere accettate domande di contributo che siano inviate ovvero consegnate con modalità diverse da quelle indicate al presente articolo.

2. Il plico cartaceo chiuso dovrà essere trasmesso entro le 24 ore dall'invio telematico della domanda e recare sul frontespizio, pena l'esclusione, la dicitura:

“PO FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 - AVVISO n. 3/2011 per infrastrutture sociali e sociosanitarie private”.

e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato al Welfare - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria - VI piano – via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126 BARI.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei soggetti richiedenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.

3. La domanda di concessione di contributo pubblico (**Allegato 1**), dovrà essere firmata in originale dal legale rappresentante dell'Ente proponente, corredata dalla proposta progettuale elaborata secondo l'apposito allegato tecnico sintetico (**Allegato 2/A**), l'apposito formulario analitico (**Allegato 2/B**) e corredata di tutti gli allegati anch'essi sottoscritti in originale in ogni pagina.

Gli Allegati 1, 2, 3 e 4 dovranno essere forniti anche su supporto informatico (cd rom, in formato word compatibile, provvisto di etichetta riportante il soggetto beneficiario e il titolo del progetto) e dovranno rappresentare fedelmente la copia cartacea. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e Allegato 5 – Modello A, completi di tutta la documentazione richiesta devono essere opportunamente rilegati.

4. La domanda di concessione di contributo pubblico (Allegato 1), inoltre, dovrà essere corredata della seguente documentazione **a pena di esclusione**:

- 1) **Allegato 2**, nelle parti 2/A allegato tecnico sintetico, e 2/B formulario analitico, esclusivamente secondo il format allegato al presente Avviso pubblico, e completo di: piano di gestione della struttura e dei servizi con indicazione dell'occupazione a regime, relativi alla struttura e/o al servizio proposto e riferite ad un periodo minimo di n. 60 mesi di funzionamento, quadro economico del progetto, cronoprogramma delle attività con dettaglio almeno mensile;
- 2) atto costitutivo registrato e/o certificato di iscrizione alla CCIAA con iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari, che evidenzia almeno una tra le attività principali o secondarie riferita ad una delle famiglie di codici ATECO di cui all'articolo 3 del presente Avviso;
- 3) certificato dell'Agenzia delle Entrate di rilascio della Partita IVA, che evidenzia almeno una tra le attività principali o secondarie riferita ad una delle famiglie di codici ATECO di cui all'articolo 3 del presente Avviso;
- 4) copia iscrizione nel corrispondente registro regionale di riferimento (solo per Coop. sociali, Associazioni di volontariato, Organizzazioni di promozione sociale, Fondazioni), ovvero copia dell'atto adottato dal Comune territorialmente competente a seguito della domanda di iscrizione nel corrispondente registro regionale, che deve avere data antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURP;

- 5) dettagliato curriculum del soggetto proponente che attesti la operatività da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, con indicazione degli elementi costitutivi dei servizi già gestiti e/o delle attività realizzate nel medesimo ambito per il quale viene presentata la proposta progettuale e la relativa domanda di ammissione alle agevolazioni;
- 6) idonea documentazione che attesti la solvibilità bancaria e/o la capacità di cofinanziamento del programma di investimento proposto nella misura prevista dalla stessa proposta progettuale presentata, previa presa d'atto del piano di investimenti da parte dell'istituto di credito attestante;
- 7) protocollo di intesa o altro atto di accordo da cui si evinca l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo, ove prevista, nonché la individuazione del soggetto capofila e del responsabile del progetto con l'evidenza del finanziamento e del cofinanziamento ripartito per ciascuno dei beneficiari;
- 8) certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento;
- 9) titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per un periodo congruo rispetto alla durata dell'investimento e ai 5 anni successivi dopo la conclusione dei lavori, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto o dalla data di entrata in funzione dell'investimento;
- 10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 3**), in cui si attesta:
 - a. il livello della progettazione definitivo/esecutivo, con l'indicazione puntuale dello stato fisico attuale dell'immobile e di quello di progetto (*descrivere in maniera sintetica e puntuale lo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione del progetto*);
 - b. la conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4/2007 in relazione alla tipologia di struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria per la quale si richiede il finanziamento;
 - c. la condizione di recuperabilità o meno dell'IVA, ai sensi della normativa fiscale vigente;
 - d. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - e. essere operativi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, nel medesimo campo di attività per il quale si presenta la domanda di finanziamento, tra tutti quelli elencati all'articolo 3 del presente Avviso, secondo quanto ivi specificato;
 - f. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - g. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - h. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - i. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - j. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- 11) Estratto del progetto definitivo/esecutivo, con l'obbligatoria presentazione dei seguenti allegati: Relazione tecnica; planimetria generale; inquadramento urbanistico; piante da cui si evincano i lavori da realizzare e i lay-out delle attrezzature rientranti nel progetto; computi metrici estimativi. Il tutto sottoscritto da tecnico abilitato iscritto al relativo albo e vistato dal rappresentante legale o tecnico delegato dal soggetto beneficiario. L'assenza di uno solo degli allegati prima innanzi citati, è considerata causa di esclusione della domanda. Se il progetto viene dichiarato esecutivo, dovranno essere allegate anche le copie di tutte le autorizzazioni tecnico-urbanistiche richieste per l'immediata cantierabilità dell'intervento;
- 12) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 4**), attestante la compatibilità del regime "de minimis" con i programmi di investimento del soggetto proponente, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del

15 dicembre 2006, pertinente solo per i soggetti che optano per il regime “de minimis” di cui all’art. 7, punto 1 lettera a), ove pertinente;

- 13) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente, che firma la domanda di concessione del contributo pubblico.
- 14) **Allegato 5 – Modello A**, consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.);
- 15) **Allegato 6** – Modello di valutazione ex ante dell’intervento, secondo la metodologia della analisi costi-benefici richiesto per i progetti il cui costo totale dell’investimento superi i 5.164.569,00 euro.

5. La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

6. Nel corso dell’istruttoria la Commissione ha facoltà di richiedere con raccomandata A/R ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione dalla procedura di valutazione, e a condizione che le stesse integrazioni non modifichino le caratteristiche stesse della proposta progettuale, tali da incidere sulle dimensioni di valutazione della proposta stessa e purché non riguardino documenti la cui assenza è causa di inammissibilità ai sensi del punto 1 comma 6 dell’articolo 9 del presente avviso.

Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 11

Criteri di selezione degli interventi

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenendo conto dei criteri applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee d’intervento di riferimento del Programma Operativo regionale FESR 2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006, avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.

- Un massimo di n. 17 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per riconoscere il carattere prioritario delle proposte ammissibili, secondo le seguenti dimensioni:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 – Ristrutturazione/recupero funzionale/adeguamento agli standard di strutture già operanti con le medesime finalità, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento (3 p. in caso di mero ampliamento di struttura già operante)	Max 5 p.
2 - Interventi localizzati in piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti)	2 p.
3 – Progetti immediatamente cantierabili (progetti esecutivi con tutte le autorizzazioni tecnico-urbanistiche richieste, da produrre in copia e allegare)	5 p.
4 – Interventi per la realizzazione/ristrutturazione di strutture e servizi di cui al comma 3 dell’art. 6 del presente Avviso	Max 5 p.

- Un massimo di n. 80 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per valutare le proposte ammissibili, secondo le seguenti dimensioni:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 - Grado di contribuzione al raggiungimento dei target degli obiettivi di servizio relativi ai servizi di cura per i bambini (servizi per la prima infanzia) e gli anziani (a sostegno dei programmi di ADI)	Max 2
2 - Grado di integrazione della struttura sociale o sociosanitaria nel contesto urbano (posizione nel nucleo abitato, collegamenti con il centro cittadino, distanza da altre strutture sanitarie e sociali a carattere aggregativo, ecc.)	Max 3
3 - Grado di accessibilità delle strutture per le utenze più deboli (abbattimento barriere architettoniche, modalità di accesso, soluzioni domotiche, ecc...);	Max 3

4 - Grado di approfondimento dell'analisi dei fabbisogni attraverso l'utilizzo di indicatori disaggregati per genere e Adeguatezza del progetto rispetto ai fabbisogni specifici	Max 5
5 - Coerenza tra obiettivi, azioni, tempi e risultati attesi del progetto (coerenza interna)	Max 10
6 - Grado di coerenza con i Piani Sociali di Zona di cui alla l.r. n. 19/2006 e con gli atti aziendali e i PAT di tutte le ASL;	Max 5
7 - Grado di coinvolgimento delle Associazioni portatrici di interesse a) pluralità della rete di associazioni familiari, istituzioni e organizzazioni non profit b) specificazione dei compiti svolti da ciascun soggetto della rete per la migliore riuscita dell'intervento	Max 4
8 - Capacità di sostenere l'occupabilità femminile: a) rispondere ai fabbisogni dei nuclei familiari per il carico di cura di soggetti fragili assistiti a domicilio, b) incremento dell'occupazione femminile programmata	Max 4
9 - Replicabilità e capacità di promozione e diffusione dei risultati degli interventi, in relazione alla natura dell'investimento e/o delle iniziative programmate	Max 2
10 - Innovazione tecnologica e gestionale dei servizi	Max 3
11 - Grado di integrazione tra politiche, fonti finanziarie, forme di intervento e modalità di attuazione dei progetti finalizzati alla erogazione di pacchetti di servizi per i cittadini	Max 4
12 - Qualità tecnica del progetto e tempi per la realizzazione a) durata del crono programma e coerenza rispetto alle azioni previste b) soluzioni tecniche/organizzative innovative c) qualità della descrizione delle prestazioni erogate in relazione ai target d) dettaglio del posizionamento del servizio rispetto alla domanda da parte delle famiglie e delle P.A. (minore dipendenza dalla committenza pubblica) e) specifica coerenza del nuovo investimento rispetto alla esperienza complessiva del soggetto proponente f) completamento della "filiera" prestazionale in favore di uno specifico target di destinatari finali g) piena riconducibilità delle azioni previste con l'investimento rispetto agli standard minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007	Max 20
13 - Sostenibilità gestionale e finanziaria degli interventi, rispetto a: - Quota di cofinanziamento del soggetto proponente (1 p. per ogni 2% di mezzi propri aggiuntivi oltre la % minima richiesta per il regime di aiuti prescelto) - Sostenibilità del quadro economico e del piano di gestione	Max 10 Max 3
14 - Grado di integrazione con progetti finalizzati alla erogazione di pacchetti di servizi per i cittadini anche in coordinamento con interventi FSE	Max 2

- Un massimo di n. 3 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per valutare le proposte ammissibili, secondo i criteri VAS

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 - Rispetto dei criteri di sostenibilità: edilizia ecocompatibile ad elevata efficienza energetica, ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili,)	Max 3

Art. 12

Modalità di erogazione e di recupero del contributo concesso

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- la prima quota, fino a un massimo del 50% dell'importo provvisorio concesso, può essere erogata esclusivamente a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata a favore della Regione Puglia, di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorata del 5%, a garanzia delle somme erogate;
- erogazione successiva pari al 25% dell'importo provvisorio concesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese

- ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alla prima anticipazione già erogata dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto,
- presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;
- c. erogazioni successive pari al 20% dell'importo provvisorio concesso, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alle precedenti erogazioni già concesse dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto;
 - presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;
- d. erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.

2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge e in conformità a quanto disposto dalle apposite linee guida per la rendicontazione che saranno predisposte dal Servizio competente della Regione.

3. In caso di mancato concreto avvio dei lavori entro i limiti fissati dal disciplinare di attuazione o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, il Responsabile di Linea procederà, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

4. La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato.

5. I documenti di spesa da presentare al fine di ricevere la liquidazione del contributo sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti, anche, la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltre che da idonea documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati: bonifici e ricevute bancarie (Ri.Ba.), recanti in codice CUP assegnato al progetto, che dovranno essere trasmessi in copia completi di data, estratto conto con l'evidenza dei movimenti. Per la realizzazione del programma di investimento è richiesto l'utilizzo di un rapporto di conto corrente dedicato all'attuazione del progetto e il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

6. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti degli eventuali lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste a norma di legge.

7. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento del primo soggetto proponente valutato ammissibile e non finanziato per carenza di fondi, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

Art. 13

Modalità di rendicontazione riconoscimento della spesa

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna, il costo orario/giornaliero (in caso di attività di consulenza).

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici

e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali di persone.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di investimenti finanziato;
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di Intervento prefissati."

5. I pagamenti dei titoli di spesa, pena l'inammissibilità degli stessi, non possono essere regolati per contanti.

6. Tutti i giustificativi in originale, comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto, devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Art. 14

Modifiche, variazioni e revoche

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione Puglia, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora tali variazioni incidano in diminuzione in modo tale da riportare il punteggio al di sotto dei 70 punti, che è il punteggio minimo per accedere al finanziamento, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

3. Il contributo sarà, inoltre, soggetto a revoca nei seguenti casi:

- a. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
- b. i lavori non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di sei mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare per l'attuazione dell'intervento, o il programma non si concluda nei termini previsti **all'art. 15** del presente Avviso pubblico.

- c. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla legge 26 ottobre 2006 n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- d. non risultano applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni minime risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima di cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- f. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario, e nei casi previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/1998.

4. In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

6. Nei casi di revoca, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

7. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 15

Durata dei programmi di investimento

1. I programmi di investimento di cui al presente Avviso pubblico dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo pubblico (corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario del finanziamento), salvo le eventuali proroghe concesse per casi eccezionali opportunamente documentati.

Art. 16

Divieto di cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, concessa per lo stesso programma di investimento, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

Art. 17

Modalità di controllo e monitoraggio

1. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del saldo del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque

momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'Azione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e della Commissione Europea.

Art. 18 **Informazioni sul procedimento**

1. La responsabile del procedimento è la dr.ssa Miria Vigneri, P.O. presso il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria.

2. Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia all'Ufficio competente, secondo le modalità che saranno indicate nel sito Internet <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> . In ogni caso le richieste di informazioni e/o di chiarimenti rispetto ai contenuti del presente Avviso pubblico, potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, inviando una comunicazione ai seguenti recapiti:

- pugliasociale@regione.puglia.it
- fax 080-5404262.

Attraverso il sito web gli Uffici competenti potranno pubblicare FAQ per assicurare la massima diffusione alle risposte fornite per domande frequenti e, quindi, di interesse generale.